



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Città Metropolitana di Catania)



Regolamento comunale per l'istituzione ed il funzionamento del “Mercato del contadino” a km zero.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 19/07/2018



Regolamento comunale per l'istituzione ed il funzionamento del "Mercato del contadino" a km zero

Deliberazione del Consiglio Comunale n° __ del __/__/____

Articolo n° 1 – Istituzione

E' istituito nel Comune di Militello in Val di Catania il "**Mercato del contadino**" a km zero.

Il "Mercato del contadino" a km zero è riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali e non, con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio.

La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale.

L'imprenditore agricolo può in tal modo avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti posti in vendita, garantendone una sicura fonte di provenienza.

Il "Mercato del contadino" a km zero del Comune di Militello in Val di Catania, è ubicato nell'area individuata dalla Giunta comunale con apposito provvedimento.

Articolo n° 2 – Obiettivi e finalità

Il presente Regolamento, in applicazione del Decreto Legislativo n° 228 del 18 Maggio 2001 e del Decreto Ministeriale del 20 Novembre 2007, persegue le seguenti finalità:

- promuovere lo sviluppo di quei mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- promuovere l'attività di vendita dei prodotti agro-alimentari delle imprese agricole, operanti nell'ambito territoriale, che si impegnano a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di vendita;
- promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali;
- promuovere azione di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali spesso connessa strettamente alla salubrità degli alimenti;
- individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza;
- favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione degli intermediari;
- favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti da agricoltura biologica;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente che per la sicurezza stradale;
- migliorare le condizioni di vendita per gli operatori e di acquisto per i consumatori in genere;

- garantire ai consumatori maggiore genuinità, freschezza, prezzi contenuti e qualità dei prodotti, nonché prodotti con diretto legame al territorio di produzione ed azioni di informazione sulle caratteristiche dei prodotti posti in vendita;
- promuovere il coinvolgimento ed il partenariato tra l'ente pubblico e gli operatori privati;
- promuovere l'educazione alimentare, la conoscenza ed il rispetto per il territorio, anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del Mercato stesso;
- promuovere le relazioni tra i cittadini ed i modelli di sviluppo sostenibile.

La finalità del Regolamento stesso è di fissare le norme per la partecipazione al Mercato fornendo agli imprenditori agricoli, a cui è riservata la vendita diretta dei prodotti, la garanzia di poter operare in un contesto idoneo e nel rispetto di regole comportamentali certe.

Articolo n° 3 – Normativa di riferimento

La normativa di riferimento per l'attuazione del presente Regolamento (di cui all'articolo n° 2135 del Codice civile), per produttori agricoli singoli o associati (di cui al Decreto Legislativo n° 228 del 18 Maggio 2001 e al Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 301 del 28 Dicembre 2007) inoltre iscritti al Registro delle imprese (di cui all'articolo n° 8 della Legge n° 580 del 29 Dicembre 1993), tenuto della Camera di Commercio per l'Industria, l'Artigianato e l'Agricoltura.

Il Decreto Legislativo n° 228 del 18 Maggio 2001, stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il Decreto Ministeriale del 20 Novembre 2007, in attuazione del comma n° 1065, dell'articolo n° 1, della Legge n° 296 del 27 Dicembre 2006, stabilisce requisiti uniformi nonché standard specifici per l'attivazione dei mercati cosiddetti "Farmer's market", riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita ed alla trasparenza dei prezzi.

Il Regolamento C.E. n° 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti.

Dovranno, pertanto, essere esclusivamente posti in vendita diretta prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale, nonché dell'impresa produttrice.

Il Regolamento C.E. n° 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del "Mercato del contadino", secondo quanto previsto dal comma n° 2, dell'articolo n° 3, del Decreto Ministeriale del 20 Novembre 2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Articolo n° 4 – Definizioni

Per "Imprenditore agricolo" si intende, ai sensi dell'articolo n° 2135 del Codice civile, così come modificato dal comma n° 1, dell'articolo n° 1, del Decreto Legislativo n° 228 del 18 Maggio 2001, "chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse".

Per "Coltivazione del fondo", per "selvicoltura" e per "allevamento di animali" si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di

carattere vegetale oppure animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per “Attività connesse” si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco, oppure dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature oppure di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione ed ospitalità come definita dalla Legge.

Si considerano imprenditori agricoli, le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (comma n° 2, dell'articolo n° 1, del Decreto Legislativo n° 228 del 18 Maggio 2001).

Si considerano altresì imprenditori agricoli, le società di persone e le società a responsabilità limitata costituite dagli stessi imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (comma n° 1094, dell'articolo n° 1, della Legge n° 296 del 27 Dicembre 2006).

Per “Mercato” si intende uno specifico ambito di area, articolata in più posteggi, attrezzata o meno, destinata alla vendita diretta dei prodotti agricoli.

Per “Posteggio” nel Mercato si intende la parte di area pubblica, o privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione agli operatori.

Per “Autorizzazione” e “Concessione” di posteggio si intende l'atto rilasciato dal Comune sede del posteggio che consente l'utilizzo dello stesso nel “Mercato del contadino” a km zero.

Per “Disciplinare” del Mercato si intende il documento, approvato con determina del dirigente responsabile dell'Area comunale competente e sottoscritto dai legali rappresentanti delle aziende partecipanti, che definisce le linee guida relative alle fasi organizzative e gestionali del “Mercato del contadino” a km zero ed alle modalità di partecipazione da parte degli stessi imprenditori agricoli

Per “Spunta” si intende l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le presenze e le eventuali assenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata di riferimento, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

Per “Spuntista” si intende l'operatore che, pur non essendo il titolare di una concessione di posteggio, ma in possesso di regolare Dichiarazione di Inizio Attività (ai sensi del Decreto Legislativo n° 228 del 18 Maggio 2001) valida per la vendita di prodotti agricoli e, comunque, già accreditato presso il Dipartimento regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della pesca mediterranea, aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore titolare di concessione o non ancora assegnato.

Articolo n° 5 – Ubicazione e caratteristiche del “Mercato del contadino”

Il “Mercato del contadino” a km zero si effettua su aree pubbliche. Il luogo, la data, l'orario e le modalità di svolgimento, il numero e la dimensione dei posteggi adibiti per la vendita, vengono stabiliti ogni anno con apposita deliberazione da parte della Giunta comunale, previo parere consultivo della Commissione consiliare permanente “Attività produttive e commercio”, che può altresì modificarli nel corso dello stesso anno con apposito atto deliberativo. In caso di eventuale indisponibilità della sede abituale oppure per particolari occasioni, con provvedimento dirigenziale del

Responsabile dell'Area comunale di competenza, il "Mercato del contadino" può essere soppresso, spostato in altro luogo oppure ad altra data, o ancora modificato nelle modalità e negli orari di svolgimento.

Articolo n° 6 – Categorie merceologiche rappresentate in vendita

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel "Mercato del contadino" a km zero sono le seguenti:

- prodotti agricoli vegetali ed animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Registro C. E. E. 2092/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;
- prodotti agricoli vegetali ed animali trasformati destinati all'alimentazione umana, composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Registro C. E. E. 2092/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;
- erbe officinali e aromatiche;
- prodotti per la cura della persona;
- prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura.

I prodotti agricoli vegetali ed animali la cui vendita è consentita, sono i seguenti:

- verdura fresca e secca;
- farine e preparati;
- frutta fresca e secca;
- succhi di frutta e di verdura;
- pasta e pasta ripiena;
- cereali;
- latte;
- yogurt;
- formaggi e latticini;
- uova;
- salumi;
- sottoli e sottaceti;
- prodotti da forno dolci e salati;
- confetture e marmellate;
- miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura;
- olio e aceto;
- passate e pelati;
- condimenti e spezie;
- dolci;
- funghi e tartufi;
- castagne e prodotti del sottobosco;
- vini e liquori;
- piante e fiori;

E' vietata altresì la vendita di animali vivi. Ciascun prodotto indicato, dovrà essere venduto secondo il quadro giuridico autorizzativo del caso.

Articolo n° 7 – Vendita ed altre vendite consentite

Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva (la degustazione dei prodotti esposti è consentita purché non si effettuino preparazioni di alimenti);
- attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;
- partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dal comma n° 2, dell'articolo n° 4, del Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 20 Novembre 2007;
- vendita di prodotti, derivanti da attività di artigianato tipico, connessi all'agricoltura.

Articolo n° 8 – Soggetti ammessi alla vendita

Possono esercitare la vendita diretta nel "Mercato del contadino" a km zero gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'articolo n° 8 della Legge n° 580 del 29 Dicembre 1993, o i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, nel caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000,00 euro e non sono obbligati ad iscriversi nel Registro delle Imprese, come sancito dall'art. 2, comma 3 della legge 77/1997, ma che rispettino le seguenti condizioni:

- ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della ex Provincia Regionale di Catania e delle ex Province confinanti, con priorità alle aziende avente sede legale e produzione nel territorio comunale;
- vendita nel Mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, così come individuati ai sensi del comma n° 2, dell'articolo n° 1, del Decreto Legislativo n° 228 del 18 Maggio 2001, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- possesso dei requisiti previsti dal comma n° 6, dell'articolo n° 4, del Decreto Legislativo n° 228 del 18 Maggio 2001.

L'attività di vendita nel Mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui al comma n° 1094, dell'articolo n° 1, della Legge n° 296 del 27 Dicembre 2006, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa nel rispetto della normative vigenti in materia.

Articolo n° 9 – Gestione del Mercato e dei posteggi di vendita

La gestione del "Mercato del contadino" a km zero è assunta dal Comune di Militello in Val di Catania oppure dal Soggetto gestore che viene individuato dall'Amministrazione comunale, attraverso l'approvazione di apposito contratto di servizio, previa procedura di affidamento ai sensi della normativa in vigore, regolante i rapporti tra amministrazione ed un soggetto gestore. I rapporti tra amministrazione comunale e soggetto gestore saranno regolati con Convenzione di durata triennale. In caso di gestione affidata a soggetto gestore questi assume la responsabilità della gestione del mercato, della selezione dei partecipanti e della assegnazione dei posteggi di cui ai successivi art. 11, 13 e 16 ed agisce in nome e per conto degli operatori che ad esso conferiscono specifici ed

adeguati poteri di rappresentanza rispondendo, in particolare del buon funzionamento del mercato, degli obblighi dei concessionari e del pagamento di tutti i canoni di concessione o ad altro titolo dovuti all'ente.

Nell'area del Mercato, la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore che deve utilizzare strutture ed attrezzature proprie quali: banchi di vendita, gazebo, tavoli, sedie, banco frigo, ecc.... A tale scopo è altresì importante che i caratteri distintivi del "Mercato del contadino" a km zero siano ben chiari e riconoscibili, indipendentemente dalla sede di realizzazione. Per questo motivo le strutture utilizzate dovranno avere uno stile ed un'immagine riconoscibile attraverso la costanza del materiale, del logo e dei colori all'uopo prescelti, così come per quanto attiene anche ai materiali di comunicazione, promozione e di pubblicità.

La dimensione dei posteggi adibiti alla vendita è determinata attraverso una deliberazione da parte della Giunta comunale. I banchi per la vendita devono avere un'altezza minima dal suolo di 50 (cinquanta) centimetri, mentre la copertura dello stesso banco deve essere posta ad un'altezza minima dal suolo di 2 (due) metri e può sporgere al massimo di 80 (ottanta) centimetri rispetto al suolo assegnato, con divieto di appendere merci a partire dalla linea del banco.

Non è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, ad eccezione dei fiori e delle piante, ed inoltre non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite per ogni singolo posteggio.

Per le attività di vendita di prodotti alimentari le caratteristiche dei banchi di vendita o dei veicoli all'uopo utilizzati devono essere quelle emanate dal Ministero della Salute in materia competente.

L'ubicazione nel posteggio di vendita di un'eventuale mezzo è consentito, ove possibile, solo nella parte posteriore del posteggio ed in senso orizzontale rispetto al flusso pedonale. E' altresì consentito agli imprenditori agricoli l'accesso con mezzi di trasporto per le operazioni di carico e scarico merci. Comunque, in ogni caso, gli operatori devono:

- assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- agevolare il transito nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente, deve abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.

L'attività deve essere svolta, sotto l'aspetto igienico-sanitario, in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal capitolo n° 3, dell'allegato n° 2, del Regolamento C. E. n° 852/2004, e dal Regolamento C. E. n° 853/2004, nonché sotto l'aspetto fiscale in conformità alle normative vigenti in materia, sollevando il Comune di Militello in Val di Catania da ogni responsabilità connessa all'obbligo di rispetto delle stesse.

Il posteggio di vendita deve essere gestito direttamente dall'assegnatario e/o dai partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo n° 230/bis del Codice Civile, oppure da personale dipendente, in possesso del titolo originale dell'autorizzazione e del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di Militello in Val di Catania.

Al di fuori dei casi indicati è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo esclusivamente temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti comunque incaricati che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente punto e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega temporanea comprovante il titolo della sostituzione.

Ogni produttore assegnatario di posteggio è l'unico diretto responsabile, a tutti gli effetti di Legge, dei propri prodotti posti in vendita e dello stesso posteggio di vendita assegnatogli.

Articolo n° 10 – “Comitato di gestione del Mercato”

Per il corretto svolgimento delle operazioni mercatali ed il rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento, nella Convenzione e del Disciplinare è istituito il “Comitato di gestione” del “Mercato del contadino”, composto da:

- a) Assessore comunale al Commercio ed Attività produttive, che svolge le funzioni di presidente;
- b) Dirigente responsabile dell'Area comunale competente per il Commercio e le Attività Produttive, o suo delegato;
- c) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- d) quattro rappresentanti designati dagli assegnatari dei posteggi oppure, se in Convenzione, designati dal Soggetto gestore;
- e) un componente della Commissione Consiliare Permanente con delega alle Attività produttive. Lo stesso viene eletto con votazione palese dagli stessi componenti;

Il “Comitato di gestione del Mercato” dura in carica per un anno e può essere altresì rinnovato per un ulteriore anno. In caso di presenza di un Soggetto gestore in Convenzione con l'ente comunale, la durata in carica del “Comitato di gestione del Mercato” è subordinato alla durata della stessa Convenzione.

La partecipazione al Comitato è a titolo volontario e gratuito. Il “Comitato di gestione del Mercato”, ha sede nei locali dell'ufficio comunale Commercio ed Attività produttive, viene convocato dal presidente oppure quando è richiesto da almeno tre componenti dello stesso, ed ha il compito di:

- predisporre la graduatoria degli imprenditori agricoli partecipanti, per l'approvazione da parte dell'ufficio comunale competente;
- vigilare sull'andamento del “Mercato del contadino” a km zero;
- programmare, organizzare e calendarizzare il Mercato;
- effettuare dei piani per il controllo dei prezzi praticati;
- verificare le qualità delle produzioni esposte;
- programmare eventuali iniziative collaterali;
- formulare proposte che prevedano una compartecipazione economica degli espositori;
- adottare le iniziative e misure più opportune per il continuo miglioramento del Mercato;
- dare indirizzi sulle eventuali funzioni di gestione a soggetti esterni.

Per quanto attiene alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro, la vigilanza viene demandata al Comune di Militello in Val di Catania. Nello spirito di auto-organizzazione, il “Comitato di gestione del Mercato” può seguire, in tutto o in parte, le fasi tecniche e logistiche del Mercato.

Articolo n° 11 – Requisiti per la partecipazione all'assegnazione dei posteggi di vendita

L'istanza per la concessione del posteggio deve essere presentata al Comune di Militello in Val di Catania, secondo le modalità ed i termini previsti dal Bando di partecipazione pubblicato con

provvedimento dirigenziale del Responsabile dell'Area comunale di competenza. Le domande di partecipazione devono contenere in particolare:

- a) copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell'azienda;
- b) copia della partita I. V. A.;
- c) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio per l'Industria, l'Artigianato e l'Agricoltura, di cui all'articolo n° 8 della Legge n° 580 del 29 Dicembre 1993;
- d) copia dell'eventuale esonero dell'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio per l'Industria, l'Artigianato e l'Agricoltura;
- e) dichiarazione di iscrizione nell'albo delle imprese accreditate presso il Dipartimento regionale degli Interventi Infrastrutturali in Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari, tenuto dalla Sezione Operativa di Assistenza Tecnica (S. O. A. T.) competente per territorio;
- f) dichiarazione di rivestire la qualifica di imprenditore agricolo, in forma singola o associata, ai sensi dell'articolo n° 2135 del Codice civile, così come modificato dal Decreto Legislativo n° 228 del 18 Maggio 2001;
- g) dichiarazione di esercitare la coltivazione di prodotti agricoli e/o allevamento di animali, in azienda di proprietà o di cui risulta in altro modo titolare;
- h) dichiarazione di trovarsi in regola con la normativa sanitaria riguardante la coltivazione o l'allevamento esercitato (tra cui anche il piano di autocontrollo previsto dal Decreto Legislativo n° 155 del 26 Maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, ove per Legge previsto), al trasporto, alle banconate e alle attrezzature di vendita;
- i) dichiarazione di non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità pubblica o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente alla data di richiesta dell'autorizzazione. Il divieto di esercitare l'attività permane per un periodo di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia estinta in altro modo;
- j) dichiarazione di non trovarsi sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge n° 1423 del 27 Dicembre 1956;
- k) dichiarazione di non avere cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo n° 10 della Legge n° 575 del 31 Maggio 1965;
- l) indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale, nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale;
- m) denominazione o la ragione sociale, la sede legale ed amministrativa, il codice fiscale o la partita I. V. A., nonché tutte le generalità del legale rappresentante e del preposto alla vendita, nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica;
- n) recapito telefonico e indirizzo e-mail;
- o) dichiarazione che l'eventuale impianto elettrico è conforme alle norme di sicurezza e che, con l'uso dello spazio espositivo il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività;

p) eventuale indicazione del nominativo dell'operatore a cui si è subentrati, in caso di recente acquisizione di azienda;

q) esatta indicazione della merce in vendita, rientrante nei prodotti di cui all'articolo n° 6 del presente Regolamento, ed ogni altra informazione ritenuta utile;

r) sottoscrizione del Disciplinare del "Mercato del contadino" previsto dal Bando di partecipazione, approvato con determina dirigenziale da parte del Responsabile dell'Area comunale di competenza.

Quanto previsto ai punti i), j) e k), si applica alle persone fisiche, a tutti i soci nel caso di cooperative e società di persone e agli amministratori per le altre forme societarie. I superiori requisiti possono essere dichiarati in autocertificazione ai sensi dell'articolo n° 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 445, del 28 Dicembre 2000.

L'attività di vendita sarà consentita soltanto agli imprenditori accreditati presso il Dipartimento regionale degli Interventi Infrastrutturali in Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari, tenuto dalla Sezione Operativa di Assistenza Tecnica (S. O. A. T.) competente per territorio, e che esercitino la propria attività nell'ambito del territorio siciliano, imprese di cui all'articolo n° 8 della Legge n° 580 del 29 Dicembre 1993 o con dichiarazione del regime di esonero ai sensi del Decreto Legge n° 262 del 3 Ottobre 2006.

La partecipazione delle imprese è subordinata, inoltre, al rispetto delle stesse delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa che dovrà tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori di cui al Decreto Legislativo n° 24 del 2 Febbraio 2002 e alla Legge n° 441 del 5 Agosto 1981, oltre degli obblighi previsti dallo stesso Decreto Legislativo n° 155 del 26 Maggio 1997.

Tutti i documenti devono essere disponibili in originale per i controlli degli organi preposti. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, o di accertata irregolarità, non verrà autorizzata l'occupazione del posteggio e la vendita.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il "Comitato di gestione del Mercato" provvede alla formazione della graduatoria per l'ammissione delle aziende e la relativa concessione degli spazi disponibili.

Ulteriori domande di concessione, relativamente ai posti eventualmente non assegnati nella graduatoria annuale, o resisi liberi nel corso dell'anno, devono essere presentate almeno 30 (trenta) giorni prima della giornata di svolgimento del Mercato rispetto a cui si chiede la concessione.

Le istanze in cui si prevede la vendita di prodotti, diversi da quelli compresi nella specializzazione merceologica di cui all'articolo n° 6 del presente Regolamento, non possono essere accolte.

In caso di sopravvenute variazioni in riferimento ai dati aziendali, nonché al possesso dei requisiti previsti, l'impresa dovrà provvedere tempestivamente a fornire la relativa comunicazione all'ufficio comunale Commercio ed Attività produttive.

Articolo n° 12 – Criteri per l'assegnazione dei posteggi

Al fine di garantire una partecipazione qualificata degli imprenditori agricoli locali o di cooperative di imprenditori e loro consorzi, in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo n° 228 del 18 Maggio 2001, nonché di cui all'articolo n° 10 del presente Regolamento, che abbiano inviato la regolare istanza come previsto dal Bando di partecipazione, il "Comitato di gestione del Mercato" redige la graduatoria dei partecipanti allo scopo di procedere all'assegnazione dei posteggi di vendita previsti, tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri:

- differenziazione merceologica del prodotto prevalente volta a garantire varietà nell'offerta;

- produzione in regime biologico certificato;
- azienda ubicata nel territorio del Comune di Militello in Val di Catania;
- azienda ubicata nel territorio della ex Provincia Regionale di Catania;
- azienda ubicata nelle ex Province confinanti con il territorio ex Provincia Regionale di Catania;
- disponibilità a partecipare a più date;
- tipologia di azienda (il cui proprietario ha un'età non superiore ai 35 anni o il cui proprietario è donna);
- maggiore anzianità dell'attività (risultante dall'iscrizione al registro delle imprese);
- ordine cronologico di presentazione dell'istanza di partecipazione.

In caso di parità relativamente al possesso dei requisiti, si terrà conto del carico familiare del legale rappresentante dell'impresa e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio. Nell'organizzazione del Mercato, infine, si dovrà comunque tendere a favorire la più ampia rappresentatività delle varie categorie merceologiche.

Eventuali richieste di posteggi di vendita aventi dimensioni diverse da quelle previste dal Bando di partecipazione, in via eccezionale, verranno preventivamente valutate dall'Ufficio comunale Commercio ed Attività produttive che si riserverà, eventualmente, di accettarle o respingerle a suo insindacabile giudizio.

I posteggi lasciati liberi o temporaneamente non occupati, vengono assegnati alle aziende inserite in graduatoria. Esaurito lo scorrimento della graduatoria stessa, possono essere assegnati posteggi alle imprese agricole che fanno richiesta al di fuori del Bando di partecipazione e sono in possesso dei requisiti previsti.

Nessun imprenditore agricolo concessionario, può contemporaneamente fare uso di più di un posteggio di vendita nello stesso Mercato. L'imprenditore agricolo concessionario, ha diritto ad utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua attività ai sensi del comma n° 12, dell'articolo n° 8, della Legge Regionale n° 18 dell'1 Marzo 1995.

Articolo n° 13 – Concessione e “miglioria” del posteggio A seguito della pubblicazione della graduatoria dei partecipanti al Bando per l'assegnazione dei posteggi nell'ambito del “Mercato del contadino” a km zero, alle aziende dichiarate assegnatarie viene concessa l'autorizzazione all'occupazione di un posteggio al fine di esercitare l'attività di vendita prevista dal presente Regolamento.

L'autorizzazione ha una durata massima di anni 1 (uno) e può essere rinnovata.

La concessione dell'autorizzazione per l'utilizzo di un posteggio di vendita, relativa al periodo richiesto, è subordinata all'esibizione della ricevuta di pagamento del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

La disposizione nei posteggi, delle attività di vendita assegnatarie, è stabilita dal “Comitato di gestione del Mercato” sulla base della planimetria del Mercato, approvata con deliberazione da parte della Giunta comunale.

Ad ogni operatore concessionario di posteggio è consentito di avanzare una formale richiesta di “miglioria”, nel senso di sostituire il posteggio assegnato con un altro presente nell'ambito del Mercato, libero ed all'uopo individuato.

La possibilità di poter effettuare la “miglioria” resta comunque subordinata alla presenza di un eventuale posteggio libero o non assegnato, nonché appartenente allo stessa tipologia merceologica trattata. Le richieste di “miglioria”, da presentare al “Comitato di gestione del Mercato”, vanno trattate con priorità rispetto al rilascio di nuove autorizzazioni.

Articolo n° 14 – Obblighi dei concessionari di posteggio

Gli imprenditori agricoli partecipanti al “Mercato del contadino” sono tenuti all’osservanza di quanto previsto nel presente Regolamento nonché al mantenimento di uno spirito costruttivo ed ispirato ai principi della cooperazione nei confronti delle aziende partecipanti, ed inoltre devono:

- occupare esclusivamente il suolo assegnato ed utilizzare banchi per la vendita, mantenendoli puliti e decorosi;
- garantire una cura particolare nell’allestimento dello stand, sia in termini di valorizzazione dei prodotti che per una corretta informazione del consumatore;
- esporre e vendere i prodotti previsti dal presente Regolamento e dichiarati nell’istanza di partecipazione. La violazione di tale obbligo prevede, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa, l’immediata rimozione dei prodotti in questione e la perdita della concessione per gli appuntamenti dell’anno in corso;
- esporre il prodotto in contenitori igienicamente idonei e opportunamente sollevati da terra (con altezza minima di 70 (settanta) centimetri) pulito e senza residui. La presentazione del prodotto inoltre può essere corredata da elementi naturali (foglie, ecc...), cestini artigianali, cesti in vimini o cassette personalizzate che arricchiscono l’aspetto complessivo del banco di vendita;
- esporre, nella postazione adibita alla vendita, un cartello ben leggibile recante l’identificazione Dell’azienda agricola e la località di provenienza.

Per esigenze di arredo e di uniformità dell’immagine del Mercato, ogni azienda agricola partecipante sarà tenuta ad utilizzare colori e materiali promozionali prescelti dal “Comitato di gestione del Mercato”;

- esporre, in modo ben visibile, l’autorizzazione che legittima la vendita ed il documento relativo alla concessione del posteggio, nonché il cartellino relativo all’accreditamento dell’impresa presso il Dipartimento regionale degli Interventi Infrastrutturali in Agricoltura dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari;
- riportare sulla merce esposta, in forma facilmente leggibile e chiara, la qualità, la provenienza dei prodotti ed il prezzo di vendita (costo del prodotto all’origine, spese di trasporto, guadagno e prezzo finale);
- ad effettuare la vendita ai sensi della Legge n° 441 del 5 Agosto 1981 (peso netto);
- impegnarsi ad osservare le normative vigenti in materia sanitaria, con particolare riferimento a quelle riguardanti la vendita di prodotti derivanti dall’allevamento, e munire di tessera sanitaria gli addetti alla vendita;
- utilizzare, per la vendita dei prodotti agricoli del comparto alimentare, sacchetti di carta o di altro materiale contemplato dalla Legge;
- trasportare, alla fine della vendita, ogni rifiuto chiuso negli appositi sacchetti a perdere, nei contenitori sistemati in loco garantendo, alla chiusura del Mercato, la pulizia dell’intera area;

- agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento ed il transito dei mezzi di trasporto di altri concessionari di posteggio che debbano eccezionalmente abbandonare lo spazio di vendita assegnato già prima dell'orario prestabilito;
- garantire al consumatore l'eventuale possibilità di effettuare delle visite in azienda, opportunamente concordate, per constatare di persona quanto proposto dall'azienda stessa e consolidare il rapporto di fiducia;
- consegnare al "Comitato di gestione del Mercato" le schede dei prodotti posti in vendita;
- comunicare tempestivamente, al "Comitato di gestione del Mercato", ogni variazione inerente i fondi utilizzati e/o i prodotti venduti rispetto a quanto dichiarato sull'istanza;
- partecipare ad eventuali spese organizzative, di gestione e di promozione del Mercato, attraverso il versamento di una quota stabilita all'occorrenza dal "Comitato di gestione del Mercato";
- osservare quanto previsto nel Disciplinare del "Mercato del contadino" a km zero accettato e sottoscritto, in fase di richiesta di partecipazione, al Mercato stesso;

Articolo n° 15 – Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi

L'etichettatura o il cartellino di vendita di ogni prodotto commercializzato, deve contenere una comunicazione trasparente, attraverso la quale il consumatore deve ottenere efficaci conoscenze ed informazioni sul prezzo applicato ed anche sulla composizione e sulla rintracciabilità dei prodotti.

Periodicamente vengono effettuate delle rilevazioni relativamente ai prezzi applicati, da parte degli operatori, ai consumatori con riferimento ad un paniere di prodotti di pari qualità.

I prezzi vengono correlati con quelli raccolti nell'ambito della "Rilevazione dei prezzi al consumo", organizzata dall'Istituto Nazionale di Statistica allo scopo di fornire un'indicazione di massima dei prezzi rilevati sul Mercato degli agricoltori.

Articolo n° 16 – Assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati

I posteggi lasciati liberi o temporaneamente non occupati, ed i posteggi che risultano liberi all'orario di inizio delle vendite, in quanto non presenti i titolari della concessione, per quella giornata vengono assegnati agli operatori "spuntisti" a seguito dell'operazione di "spunta" effettuata secondo il seguente criterio:

- a) costituzione dell'elenco degli operatori "spuntisti" presenti nella medesima giornata;
- b) verifica del possesso dei requisiti di cui ai commi c), d), e), f), g), h), i), j),k), o), q), dell'articolo n° 10 del presente Regolamento, tramite apposito modulo di dichiarazione sottoscritta da ogni operatore "spuntista";
- c) estrazione a sorte degli "spuntisti" aventi diritto;

Tale operazione di "spunta", sarà effettuata da un componente dell'ufficio comunale Commercio e Attività produttive e da un componente del reparto "annona" del Comando di Polizia Municipale.

Articolo n° 17 – Assenze

Ai concessionari che si assentano dal "Mercato del contadino" a km zero senza alcuna giustificazione, per un periodo superiore a 3 (tre) settimane consecutive, sono comminate le sanzioni di cui al successivo articolo n° 21.

Sono quindi giustificate le assenze per malattia, per gravi motivi familiari e per eccezionali eventi atmosferici che, tra l'altro, possono compromettere il raccolto.

In questi casi deve essere tempestivamente data comunicazione al Comune, inviando in allegato il certificato medico in caso di malattia o, se in possesso, altra tipologia di certificazione negli altri casi di assenza considerati, entro comunque al massimo 3 (tre) giorni dalla data di inizio dell'evento.

Articolo n° 18 – Cessione del posteggio (subingresso)

La concessione del posteggio di vendita può essere ceduta solo per subentro di un'altra ditta a seguito di cessione dell'azienda di produzione. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda agricola, per atto tra vivi (donazione) o per causa di morte (eredi) comporta il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa per l'attività di vendita all'interno del "Mercato del contadino" a km zero, sempre che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalle normative vigenti in materia di vendita di prodotti agricoli.

Articolo n° 19 – Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio

Il Comune attrezzava l'area che ospita il "Mercato del contadino" con un punto presa allo scopo di concedere, agli assegnatari dei posteggi, la fornitura dell'energia elettrica, nonché con un punto adibito alla raccolta dei rifiuti differenziati.

Inoltre il Comune si impegna a garantire l'adeguata pubblicità e promozione del Mercato stesso. A tale scopo e per eventuali spese relative all'organizzazione ed alla gestione del Mercato, gli operatori assegnatari si impegnano al versamento di una quota stabilita all'occorrenza dal "Comitato di gestione del Mercato".

Il soggetto assegnatario del posteggio al fine di ottenere l'autorizzazione alla vendita si impegna, invece, ad ottemperare al pagamento del C. O. S. A. P. (Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche), oltre al rispetto di quanto sottoscritto nel Disciplinare del "Mercato del contadino" a km zero.

Articolo n° 20 – Divieti e allontanamento

Nell'ambito del "Mercato del contadino" a km zero è assolutamente proibita la mediazione, anche se prestata a titolo esclusivamente gratuito e da operatori della mediazione autorizzati. E' vietato l'ingresso agli accattoni ed ai venditori itineranti e, se non debitamente autorizzati, anche a saltimbanchi, suonatori, giocolieri ed artisti di strada.

I concessionari dei posteggi di vendita non potranno occupare una superficie maggiore rispetto a quella assegnata. E' proibito in modo assoluto di invadere, anche con semplici sporgenze, lo spazio riservato al transito o al passaggio fra i posteggi, e/o dividere lo spazio assegnato con altri soggetti.

Non può essere infine consentito lo svolgimento del commercio itinerante nel raggio di 50 (cinquanta) metri dal "Mercato del contadino" a km zero, per motivi di pubblico interesse, fondati sull'ordine pubblico e per motivi di viabilità.

E' altresì vietato, all'interno del Mercato, l'utilizzo di mezzi di riproduzione sonora e di amplificazione di qualsiasi tipo, così come è vietato attirare i fruitori dello stesso Mercato con urla, grida e schiamazzi, oppure vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa. Chiunque dovesse contravvenire, potrà essere allontanato dal Mercato.

E' infine vietato lasciare il posteggio di vendita incustodito durante l'orario di svolgimento del "Mercato del contadino" a km zero.

Articolo n° 21 – Sospensione, revoca e decadenza della concessione

Ogni azienda agricola, al momento dell'adesione, sottoscrive l'impegno ed il rispetto integrale del presente Regolamento, pena l'esclusione immediata dal diritto di partecipazione.

In caso di utilizzo inappropriato del posteggio di vendita assegnato, è previsto l'addebito all'assegnatario stesso che dovrà corrispondere al Comune di Militello in Val di Catania il costo dello stand, qualora l'ente si farà carico dell'allestimento delle postazioni di vendita.

La concessione può essere sospesa, per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, per gravi inadempienze alle prescrizioni previste dal presente Regolamento e dal Regolamento comunale di Polizia Urbana inerenti l'ordine, la sicurezza e l'igiene pubblica.

Il caso di recidiva si verifica, in analogia alla Legge Regionale n° 28 del 22 Dicembre 1999, qualora sia stata commessa la stessa violazione per 3 (tre) volte negli ultimi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Le concessioni relative ai posteggi all'interno del "Mercato del contadino" a km zero possono essere in qualsiasi momento revocate dal Sindaco per motivazioni di pubblico interesse o di pubblica utilità.

L'operatore che non utilizza, senza alcun giustificato motivo, il posteggio di vendita per un periodo di tempo superiore a 3 (tre) mesi per anno solare, decade dalla concessione.

La decadenza della concessione del posteggio si concretizza altresì nel caso di mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività di vendita e nell'ipotesi di provvedimenti di sospensione, almeno 3 (tre) attinenti alla stessa violazione emessi nel corso degli ultimi cinque anni. I periodi di assenza vengono calcolati escludendo i casi di assenza giustificata dell'azienda, come previsto nel precedente articolo n° 17.

Dell'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza deve essere fatta comunicazione all'azienda interessata, con raccomandata A. R., la quale può produrre eventuali memorie difensive e giustificazioni delle assenze effettuate, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera di decadenza.

L'ufficio comunale competente, in caso di ricezione delle eventuali memorie difensive prodotte dall'azienda agricola interessata dalla dichiarazione di decadenza, entro il termine previsto, provvede ad esaminare la documentazione ricevuta al fine di valutarne l'eventuale accoglimento o dichiarare la decadenza della concessione.

I concessionari di posteggio dichiarati sospesi o decaduti, non avranno diritto alla restituzione delle tasse versate o di alcuna indennità.

Articolo n° 22 – Controlli e sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo n° 7/bis del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000, con il pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 ove non ricorrano ipotesi espressamente sanzionate dalla Legge Regionale n° 18 dell'1 Marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

I titolari di concessioni di posteggio sono altresì passibili anche dei seguenti provvedimenti amministrativi da parte del Comune:

a) in caso di prima violazione, diffida;

- b) in caso di seconda violazione, sospensione della concessione fino a trenta giorni effettivi di Mercato;
- c) in caso di terza violazione, revoca della concessione;
- d) in caso di perdita dei requisiti di cui al precedente articolo n° 11, revoca della concessione ed esclusione dal diritto di partecipazione da tutti i “Mercati del contadino” nella Regione Siciliana;
- e) in caso di mancato pagamento del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, revoca della concessione;

All’imprenditore, che non sia in grado di poter dimostrare la provenienza dei prodotti dalla propria azienda e/o, nei limiti previsti dalla Legge di “Orientamento in agricoltura”, da aziende ubicate nel territorio regionale, viene escluso dal diritto di partecipazione da tutti i “Mercati del contadino” nella Regione Siciliana.

Al mancato rispetto della prescrizione di mantenere e lasciare l’area utilizzata come posteggio di vendita libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti, come previsto dall’articolo n° 14 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 e, in caso di recidiva, la sospensione fino a 6 (sei) mesi della concessione.

Le violazioni al presente Regolamento sono accertate e contestate dagli agenti di Polizia Municipale, dai funzionari comunali e dalle altre forze di Polizia, secondo quanto disposto dalla Legge n° 689 del 24 Novembre 1981.

Il Consiglio comunale può, con propria deliberazione, aggiornare e revisionare gli importi delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Articolo n° 23 – Danni a terzi

L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati a persone o a cose, dai soggetti partecipanti al Mercato, nonché in relazione ad eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali ed igienico–sanitari di competenza di ogni singolo operatore.

Articolo n° 24 – Fase sperimentale

Nel caso in cui è configurata l’eventuale modifica del luogo prescelto o degli orari di vendita del Mercato, oppure avviene la sostituzione del Soggetto gestore in convenzione con l’ente comunale, al fine di consentire un periodo di fidelizzazione tra le aziende partecipanti ed i potenziali fruitori del Mercato stesso, con apposito atto deliberativo la Giunta comunale può prevedere la realizzazione e l’organizzazione di una fase sperimentale della durata massima pari a 4 (quattro) giornate di Mercato, con l’eventuale concessione, agli assegnatari dei posteggi, della contestuale esenzione dal pagamento del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

Articolo n° 25 – Norme finali ed entrata in vigore

Per quanto non richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle altre disposizioni legislative vigenti in materia.

Il presente Regolamento, ai sensi dell’articolo n° 9 dello Statuto comunale, entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione, ossia dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo pretorio online dell’ente. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio.

Copia conforme, corredata dagli estremi di approvazione, verrà conservata agli atti dell'archivio della Segreteria generale per costituirne dotazione permanente, insieme agli altri Regolamenti comunali in vigore.